

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1353)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

e dal **Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile**

(ZAMBERLETTI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

(V. Stampato Camera n. 2775)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 maggio 1985

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 maggio 1985*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
3 aprile 1985, n. 114, recante provvedimenti in favore della
popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in
materia di calamità naturali

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. A valere sullo stanziamento di lire 800 miliardi previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, è assegnata la somma di lire 100 miliardi al sindaco di Napoli - Commissario straordinario di Governo che ne dispone con i poteri di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'acquisto di alloggi da destinare agli occupanti di alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980 ».

All'articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-bis. Per l'utilizzazione dei fondi disponibili dell'INAIL nel triennio 1985-1987 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

3-ter. Il termine di sei mesi indicato nel quinto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché il termine previsto nel settimo comma dello

stesso articolo sono differiti al 31 dicembre 1985 ».

All'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. La sospensione del pagamento delle imposte dirette di cui al precedente comma si applica fino al 30 giugno 1986 nei confronti dei soggetti che hanno subito le ritenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. La sospensione di cui al precedente comma 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 30 giugno 1986, anche nei confronti dei soggetti residenti, alla data del 15 settembre 1983, nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida.

1-quater. Il comma 2 dell'articolo 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è sostituito dal seguente:

” 2. Ai soggetti di cui al precedente comma 1, relativamente ai periodi di imposta nei quali opera la sospensione ivi prevista, non si applica l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ”.

1-quinquies. I redditi dei fabbricati colpiti da ordinanza di sgombero nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida sono esclusi, per gli anni 1984 e 1985, dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

1-sexies. Ai datori di lavoro di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, e all'articolo 16 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è concesso, relativamente al personale occupato, l'esonero dal pagamen-

to dei contributi previdenziali anche per il periodo di paga in scadenza nel mese di agosto 1983.

1-septies. Per i periodi di paga dal 1° settembre 1983 al 31 dicembre 1984, è concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui al comma precedente nonché da quelli le cui aziende siano ubicate nel raggio di 50 chilometri dal comune di Pozzuoli, limitatamente ai lavoratori residenti a Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida.

1-octies. Il Fondo per la protezione civile rimborsa, entro il limite massimo di lire 800 milioni, alle gestioni previdenziali ed assistenziali le somme corrispondenti ai contributi di cui ai precedenti commi su presentazione di appositi rendiconti.

1-novies. I giovani interessati alla chiamata alle armi nell'anno 1985, purché residenti nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, a domanda possono prestare il servizio militare di leva, anche se già arruolati o in servizio, nel territorio del distretto militare di Napoli ».

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

« ART. 4-bis. — Al sedicesimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, le parole: " Il personale tuttora in servizio " sono sostituite dalle seguenti: " Il personale in servizio alla data del 30 dicembre 1983 " ».

All'articolo 5, il comma 2 è soppresso.

ART. 2.

Restano validi gli atti posti in essere ed i rapporti giuridici sorti in attuazione dei decreti-legge 29 giugno 1984, n. 271, 29 novembre 1984, n. 793, e 1° febbraio 1985, n. 9.

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 5 aprile 1985.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in favore della popolazione di Zafferana Etnea colpita dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984 e di provvedere alla proroga di taluni termini in materia di calamità naturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'edilizia pubblica e privata nel comune di Zafferana Etnea colpito dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984, non compresi nelle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si applica la disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può con proprie ordinanze derogare ai termini, alle procedure, alle modalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, sono estese all'anno 1985 anche per far fronte, con le disponibilità del Fondo per la protezione civile, alle esigenze del comune di Zafferana Etnea e degli altri comuni della Sicilia orientale ivi compresi il comune di Acireale colpito dal terremoto del giugno 1984 e quelli colpiti dall'alluvione del novembre 1984.

Art. 2.

1. L'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, alloggiati precariamente in alberghi e in case requisite per effetto di ordinanze del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, è prorogata, con le modalità in vigore al 30 giugno 1984, al 30 giugno 1985.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può con proprie ordinanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conferire ulteriore efficacia nel tempo alle ordinanze, già emanate anche dal commissario per le zone terremotate, che agevolano il reinsediamento della popolazione e consentono il completamento dell'attività in corso.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutato in complessive lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « fondo investimenti e occupazione ».

4. La somma di cui al precedente comma 3 affluisce al Fondo per la protezione civile istituito con il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

5-bis. A valere sullo stanziamento di lire 800 miliardi previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, è assegnata la somma di lire 100 miliardi al sindaco di Napoli - Commissario straordinario di Governo che ne dispone con i poteri di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'acquisto di alloggi da destinare agli occupanti di alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

1. Il termine del 30 novembre 1984, indicato nel comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 30 giugno 1985.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro il 30 maggio 1985, riferisce al Parlamento sulla entità della complessiva spesa sostenuta per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e sulle ulteriori eventuali esigenze finanziarie.

3. Il termine del 31 marzo 1985, indicato negli articoli 9 e 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, è prorogato al 31 dicembre 1985.

Art. 4.

La disposizione del comma 1 dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, deve intendersi nel senso che per i pagamenti delle imposte dirette effettuati mediante ritenuta alla fonte la sospensione si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d'acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti residenti, alla data degli eventi sismici, nei comuni individuati con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile ivi prevista. Non si fa luogo a rimborso delle ritenute già operate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

3-bis. Per l'utilizzazione dei fondi disponibili dell'INAIL nel triennio 1985-1987 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

3-ter. Il termine di sei mesi indicato nel quinto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, nonchè il termine previsto nel settimo comma dello stesso articolo sono differiti al 31 dicembre 1985.

Art. 4.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

1-bis. La sospensione del pagamento delle imposte dirette di cui al precedente comma si applica fino al 30 giugno 1986 nei confronti dei soggetti che hanno subito le ritenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. La sospensione di cui al precedente comma 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 30 giugno 1986, anche nei confronti dei soggetti residenti, alla data del 15 settembre 1983, nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida.

1-quater. Il comma 2 dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è sostituito dal seguente:

« 2. Ai soggetti di cui al precedente comma 1, relativamente ai periodi di imposta nei quali opera la sospensione ivi prevista, non si applica l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ».

1-quinquies. I redditi dei fabbricati colpiti da ordinanza di sgombero nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida sono esclusi, per gli anni 1984 e 1985, dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

1-sexies. Ai datori di lavoro di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, e all'articolo 16 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è concesso, relativamente al personale occupato, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali anche per il periodo di paga in scadenza nel mese di agosto 1983.

1-septies. Per i periodi di paga dal 1° settembre 1983 al 31 dicembre 1984, è concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui al comma precedente nonché da quelli le cui aziende siano ubicate nel raggio di 50 chilometri dal comune di Pozzuoli, limitatamente ai lavoratori residenti a Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida.

1-octies. Il Fondo per la protezione civile rimborsa, entro il limite massimo di lire 800 milioni, alle gestioni previdenziali ed assistenziali le somme corrispondenti ai contributi di cui ai precedenti commi su presentazione di appositi rendiconti.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 5.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 3 aprile 1985.

2. Restano validi gli atti posti in essere ed i rapporti giuridici sorti in attuazione dei decreti-legge 29 giugno 1984, n. 271, 29 novembre 1984, n. 793, e 1° febbraio 1985, n. 9.

ARTICOLO 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1985.

PERTINI

CRAXI — ZAMBERLETTI — ROMITA
— GORIA — VISENTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

1-novies. I giovani interessati alla chiamata alle armi nell'anno 1985, purchè residenti nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, a domanda possono prestare il servizio militare di leva, anche se già arruolati o in servizio, nel territorio del distretto militare di Napoli.

Art. 4-bis.

Al sedicesimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, le parole: « Il personale tuttora in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « Il personale in servizio alla data del 30 dicembre 1983 ».

Art. 5.

1. *Identico.*
2. **Soppresso.**